



European Securities and
Markets Authority

Relazione finale e orientamenti

**sul calcolo delle posizioni in SFT da parte dei repertori di dati sulle
negoziazioni**





ESMA USO NON RISERVATO

1 Ambito di applicazione

Destinatari

I presenti orientamenti si applicano ai repertori di dati sulle negoziazioni (TR) secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del SFTR e registrati ai sensi del capo III dello stesso SFTR.

Oggetto

I presenti orientamenti si applicano:

- a) ai calcoli effettuati dai TR e al formato per la fornitura dell'accesso ai dati, ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 4, dell'EMIR, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del SFTR e all'articolo 5 delle NTR in materia di aggregazione dei dati;
- b) al livello di accesso alle posizioni fornito dai TR ai soggetti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del SFTR, per quanto riguarda l'accesso alle posizioni in linea con l'articolo 3 delle NTR in materia di accesso ai dati.

Data di applicazione

Per garantire un'attuazione agevole degli orientamenti, l'ESMA prevede che i TR calcolino le posizioni conformemente ai presenti orientamenti a partire dal 31 gennaio 2022.

2 Riferimenti normativi, abbreviazioni e glossario di concetti e termini

Riferimenti normativi

<i>EMIR</i>	Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾ .
<i>NTA in materia di segnalazione</i>	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni delle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) ai repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione relativamente all'utilizzo di codici per la segnalazione dei contratti derivati ⁽²⁾
<i>NTR in materia di accesso ai dati</i>	Regolamento delegato (UE) 2019/357 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'accesso alle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli registrate nei repertori di dati sulle negoziazioni ⁽³⁾
<i>NTR in materia di aggregazione dei dati</i>	Regolamento delegato (UE) 2019/358 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la raccolta, verifica, aggregazione, comparazione e pubblicazione dei dati sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni ⁽⁴⁾
<i>NTR in materia di registrazione</i>	Regolamento delegato (UE) 2019/359 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che

⁽¹⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 81 del 22.3.2019, pag. 85.

⁽³⁾ GU L 81 del 22.3.2019, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 81 del 22.3.2019, pag. 30.

specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione ⁽⁶⁾

NTR in materia di segnalazione

Regolamento delegato (UE) 2019/356 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli da segnalare ai repertori di dati sulle negoziazioni ⁽⁶⁾

Orientamenti sul calcolo della posizione (EMIR)

Orientamenti sul calcolo della posizione da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni nel quadro del regolamento EMIR ⁽⁷⁾

Orientamenti sulle segnalazioni SFTR

Orientamenti in materia di segnalazione ai sensi degli articoli 4 e 12 del SFTR ⁽⁸⁾

Regolamento ESMA

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione ⁽⁹⁾

SFTR

Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁰⁾.

Abbreviazioni

<i>ANC</i>	Autorità nazionale competente
<i>BCE</i>	Banca centrale europea

⁽⁵⁾ GU L 81 del 22.3.2019, pag. 45.

⁽⁶⁾ GU L 81 del 22.3.2019, pag. 1.

⁽⁷⁾ ESMA70-151-1350 disponibile all'indirizzo: <https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-position-calculation-trade-repositories-under-emir>

⁽⁸⁾ ESMA70-151-2838 disponibile all'indirizzo: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-2838_guidelines_on_reporting_under_sftr.pdf

⁽⁹⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

⁽¹⁰⁾ GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1.

<i>BCN</i>	Banche centrali nazionali
<i>DC</i>	Documento di consultazione
<i>ESMA</i>	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
<i>FSB</i>	Financial Stability Board [Consiglio per la stabilità finanziaria]
<i>ISO</i>	Organizzazione internazionale per la standardizzazione
<i>LEI</i>	Legal Entity Identifier [Identificativo dell'entità giuridica]
<i>NTA</i>	Norme tecniche di attuazione
<i>NTR</i>	Norme tecniche di regolamentazione
<i>Q&A</i>	Domande e risposte
<i>SEE</i>	Spazio economico europeo
<i>SFTP</i>	Protocollo «SSH File Transfer» (protocollo di trasferimento file)
<i>SLA</i>	Accordo sul livello dei servizi (SLA)
<i>TR</i>	Repertorio di dati sulle negoziazioni (Trade Repository)
<i>TRACE</i>	Sistema per l'accesso singolo ai dati del repertorio sulle negoziazioni
<i>UE</i>	Unione europea
<i>XML</i>	Linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Mark-up Language)

Glossario di concetti e termini

1. Per «posizioni» si intende la rappresentazione delle esposizioni tra una coppia di controparti e comprendono i seguenti set definiti alla voce «posizioni»: segnalazione sintetica («Overview report»), set delle posizioni in prestiti («Loan Position Set»), set delle posizioni sulle garanzie («Collateral Position Set»), set dei margini («Margin Set») e set di riutilizzo («Reuse Set»).
2. Per «SFT in essere» si intendono le SFT che non sono scadute o non sono state oggetto di segnalazione con tipi di azione «Errore», «Cessazione/Cessazione anticipata» o

«Componente di posizione» di cui al campo 98 della tabella 2 dell'allegato I delle NTA in materia di segnalazione.

3. «Variabili» sono valori presi direttamente dai campi di segnalazione ai sensi del SFTR o derivanti da tali campi e che saranno utilizzati dai TR per calcolare le posizioni.
4. Per «autorità» si intende uno dei soggetti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del SFTR.
5. «Parametri» sono le variabili utilizzate per quantificare i diversi calcoli. I campi utilizzati per definire i parametri (e le dimensioni) seguono la nomenclatura utilizzata dalle NTR e dalle NTA in materia di segnalazione. Ad esempio, 1.17 indica il campo 17 della tabella 1.
6. «Dimensioni» sono le variabili riferite alle SFT e utilizzate per raggruppare le SFT all'interno di posizioni.
7. «Data di riferimento» indica la data a cui si riferisce il calcolo.

3 Finalità

8. I presenti orientamenti sono emanati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento ESMA. Conformemente a tale disposizione, mirano a «istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell'ambito del SEVIF e [...] assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione» in merito ai requisiti di cui alla sezione 1, alla voce «oggetto», per il calcolo delle posizioni in SFT da parte dei TR. Gli orientamenti istituiscono principi di alto livello, cui i TR devono attenersi ai fini di tale calcolo, integrati da procedure specifiche da seguire ai fini di una segnalazione tempestiva e accurata delle posizioni da parte degli stessi TR.
9. I presenti orientamenti si fondano anche sul requisito di cui all'articolo 1, paragrafo 1, delle NTR in materia di segnalazione, secondo cui «[l]a segnalazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365 include le informazioni complete e precise indicate nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato che riguardano la SFT in questione». Essi si basano inoltre sulla sezione 4.9 degli orientamenti sulle segnalazioni SFTR, sulla segnalazione tempestiva della conclusione, della modifica e della cessazione di una SFT, nonché sulla sezione 4.3 dei medesimi orientamenti riguardo alla segnalazione corretta di SFT compensate mediante CCP a cura delle controparti, affinché non vi sia un doppio conteggio tra le segnalazioni sulle transazioni e sulle posizioni.
10. Al fine di valutare in modo tempestivo i rischi sistemici per la stabilità finanziaria e reagire rapidamente in caso di crisi, le ANC dovrebbero poter disporre di una panoramica delle esposizioni su SFT a livello di entità. Tuttavia, i grandi volumi di dati che saranno segnalati in base alle previsioni dell'ESMA renderanno problematiche l'elaborazione e l'analisi rapide di tali dati da parte di molte autorità, impedendo a queste ultime di valutare i rischi.
11. Inoltre, la possibilità per le controparti segnalanti di comunicare le proprie operazioni a diversi TR rappresenta un problema complesso per l'istituzione di un set di posizioni a livello di entità che sia uniforme, completo e coerente per le entità e le SFT.
12. Nello specifico, ogni singolo TR potrebbe detenere solo informazioni parziali sull'esposizione di un'entità nei confronti di un prodotto e di ciascuna delle sue controparti. Perciò, in alcuni casi i TR possono calcolare esclusivamente una posizione parziale a livello di repertorio per ogni entità.
13. Per determinare una posizione complessiva a livello di entità occorre pertanto un'aggregazione delle posizioni a livello di TR in diversi repertori. Tali posizioni complessive a livello di entità dovrebbero essere determinate dalle autorità e basarsi su un'aggregazione delle posizioni a livello di TR; pertanto è fondamentale che vi sia uniformità nel calcolo di queste posizioni: i TR dovrebbero utilizzare convenzioni, norme e metodi comuni per le determinazioni e i calcoli relativi alle segnalazioni SFTR delle operazioni. Vale la pena osservare che l'ESMA si attende i seguenti vantaggi dall'applicazione dei presenti orientamenti:
 - una riduzione dell'impegno per richieste occasionali di queste informazioni e la certezza che nessuna informazione venga omessa;
 - una riduzione dei tempi di elaborazione delle informazioni ricevute;

- la garanzia di applicazione di condizioni di parità tra tutti i TR in termini di informazioni da fornire mediante la definizione di una segnalazione armonizzata;
- la garanzia di uno standard coerente, armonizzato ed elevato di dati aggregati sulle posizioni a disposizione delle autorità competenti;
- la certezza di disporre di informazioni complete, necessarie all'ESMA per esercitare una supervisione basata sui rischi.

4 Obblighi di conformità e di comunicazione

Status degli orientamenti

14. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, i TR devono compiere ogni sforzo per conformarsi ai presenti orientamenti.
15. L'ESMA valuterà l'applicazione dei presenti orientamenti da parte dei TR attraverso una continua vigilanza diretta.

Obblighi di comunicazione

16. I TR non sono tenuti a comunicare la propria conformità ai presenti orientamenti.

5 Orientamenti sul calcolo delle posizioni in SFT da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni

I. Calendario di segnalazione

Orientamento 1. I TR dovrebbero includere le SFT nell'aggregato/negli aggregati delle posizioni pertinenti a partire dal momento in cui vengono segnalate, anche se il regolamento potrebbe avvenire soltanto in futuro. Ciò riguarda sia il lato del prestito che quello della garanzia dell'operazione, indipendentemente dalle rispettive date di valuta.

Orientamento 2. I TR dovrebbero assicurare che i calcoli si riferiscano al più recente set di dati relativi alle operazioni riferite a un'intera giornata, considerando la data dell'evento indicata dalle controparti in base agli orientamenti sulle segnalazioni SFTR e ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, delle NTA in materia di segnalazione. I calcoli dovrebbero essere aggiornati ogni giorno lavorativo, indicando chiaramente la data di riferimento applicabile per ciascun calcolo. I TR dovrebbero inoltre mettere la posizione a disposizione delle autorità nel giorno del calcolo secondo le fasi di cui alla tabelle che segue.

Tabella 1 - Calendario		
#	Evento	Giorno/ora
1	Fine del giorno dell'evento T	Giorno T
2	Recuperare gli opportuni tassi di cambio di riferimento del giorno T a fini di conversione per le SFT di cui si dovrebbe convertire T2F57 (valore di mercato) e T2F88 (valore di mercato della garanzia), da applicare quando il calcolo viene eseguito il giorno T+2.	Giorno T 16:00 UTC (17:00 CET)
3	I soggetti segnalanti inviano segnalazioni di SFT ai TR relativamente al giorno dell'evento T	Dal giorno T al giorno T+1 23:59 (ora locale della controparte)
4	Termine per la presentazione delle segnalazioni di SFT ai TR in relazione al giorno dell'evento T	Giorno T+1 23:59 (ora locale della controparte)
5	I TR calcolano le posizioni sulla base della situazione più recente delle operazioni sulle SFT alla fine del giorno dell'evento T+1	Giorno T+2 00:00–23:59 UTC
6	I TR mettono a disposizione delle autorità competenti le segnalazioni sulle posizioni nel giorno dell'evento T.	Giorno T+2 00:00–23:59 UTC

II. Dati mancanti per i campi che rappresentano parametri o dimensioni

Orientamento 3. Le SFT per le quali mancano dati in relazione a uno o più parametri o dimensioni obbligatori dovrebbero essere incluse dai TR con tali dati mancanti in una posizione distinta. Tuttavia, i TR dovrebbero escludere da tutti i calcoli pertinenti le SFT per cui mancano dati relativi alle dimensioni «controparte segnalante», «altra controparte» e «tipo di SFT»

III. Identificazione e trattamento di valori erratici

Orientamento 4. Un TR dovrebbe disporre di una solida procedura per individuare i valori anomali, ossia erratici, relativi alle SFT che riceve dalle controparti. Per una data posizione, un TR dovrebbe calcolare le posizioni sia secondo i parametri che escludono segnalazioni con valori erratici sia secondo i parametri che includono tutte le segnalazioni corrispondenti alle dimensioni di ogni calcolo. Entrambi i calcoli devono essere inclusi in un'unica segnalazione. Il TR dovrebbe indicare quali posizioni includono valori anomali. I TR dovrebbero inoltre indicare tali valori in termini assoluti, senza effettuare compensazioni tra valori positivi e negativi.

IV Algoritmi utilizzati nei calcoli

Orientamento 5. Su richiesta dell'ESMA, un TR dovrebbe avere a disposizione in ogni momento gli algoritmi di calcolo che utilizza nonché la procedura (o le procedure) seguite per la generazione di ciascuno dei cinque set di dati relativi ai calcoli delle posizioni di cui ai presenti orientamenti.

Orientamento 6. Quando un TR fornisce a un'autorità l'accesso a dati erronei laddove l'errore sia stato causato dallo stesso TR, quest'ultimo dovrebbero aggiornare i dati in modo tale da correggerli non appena possibile; i calcoli errati dei due anni precedenti dovrebbero essere segnalati nuovamente nella versione corretta, con riferimento alla data dell'ultimo giorno lavorativo di ogni settimana. Quando l'errore commesso da una controparte segnalante, e non dal TR stesso, induce un TR a effettuare un calcolo errato, tutte le autorità dovrebbero essere informate dando loro la possibilità di richiedere al TR in questione una versione corretta di ogni calcolo errato. Se i dati soggetti a correzioni vengono trasferiti in toto o in parte, solo il TR cui i dati sono stati trasferiti dovrebbe eseguire i calcoli in base alle correzioni.

Orientamento 7. I TR dovrebbero mantenere un registro di tutti i calcoli delle posizioni da loro effettuati per almeno due anni.

Orientamento 8. I TR che ricevono dati trasferiti da un altro TR dovrebbero conservare le posizioni precedentemente calcolate e trasferite dal precedente TR per almeno due anni e seguire l'orientamento 7 (Orientamento 7) in modo prospettico.

V. Posizioni nominate («Named positions»)

Orientamento 9. Durante l'esecuzione del calcolo relativo alle posizioni per individuare le controparti delle SFT, i TR dovrebbero generare cinque segnalazioni distinte in merito alle posizioni: una segnalazione sintetica («Overview report»), una segnalazione delle posizioni in prestiti («Loan Position Set»), una delle posizioni sulle garanzie («Collateral Position Set»), una sui margini («Margin Set») e una sul riutilizzo («Reuse Set»). Questi dati dovrebbero essere identificabili in modo univoco e contrassegnati con la relativa data di riferimento. Le segnalazioni suddette dovrebbero includere i dati di cui alla tabella 4.

Orientamento 10. Per quanto concerne la segnalazione sintetica («Overview report»), quella delle posizioni in prestiti («Loan Position Set»), quella delle posizioni sulle garanzie («Collateral Position Set») e quella sui margini («Margin Set»), occorre calcolare un valore unico per ogni singola coppia di controparti (E_i, E_j), dove $i \neq j$, e per ogni insieme di dimensioni Z_k al tempo t , dove t è la data di un evento specifico. Se entrambe le controparti hanno effettuato una segnalazione allo stesso TR, quest'ultimo deve calcolare la posizione per ciascuna delle due controparti.

Orientamento 11. I TR dovrebbero includere nei calcoli solo SFT soggette all'obbligo di segnalazione ai sensi dell'articolo 4 del SFTR. Nel caso in cui tale articolo non si applichi nei confronti di una delle controparti segnalanti, le sue segnalazioni di SFT dovrebbero essere escluse dal calcolo delle posizioni.

VI Parametri

Orientamento 12. I TR dovrebbero calcolare i parametri inclusi nella tabella 2 - (Tabella 2 - Parametri per le posizioni). I parametri dei prezzi dovrebbero essere calcolati come medie ponderate, mentre i parametri relativi ai volumi dovrebbero essere calcolati conteggiando il numero degli UTI (codici identificativi unici delle operazioni) e come somma per ogni variabile di esposizione e valuta.

Tabella 2 - Parametri per le posizioni		
Set di dati	Parametri per i volumi	Parametri per i prezzi
Segnalazione sintetica	<u>Numero di operazioni:</u> UTI (2.1) ¹¹ <u>Esposizione:</u> Importo del capitale alla data di valuta (2.37)	

(¹¹) Il codice identificativo unico delle operazioni (UTI) si usa per calcolare il numero di operazioni di vendita con patto di riacquisto e quelle di prestiti di titoli, nonché il numero di rapporti bilaterali di finanziamento con margini. Ciò non è pertinente per il riutilizzo della garanzia reale.

Tabella 2 - Parametri per le posizioni		
Set di dati	Parametri per i volumi	Parametri per i prezzi
	Importo del capitale alla data di scadenza (2.38) Valore del prestito (2.56) Valore di mercato (2.57) Prestito su margine in essere (2.69) Importo della garanzia in contante (2.76) Valore di mercato della garanzia reale (2.88)	
Segnalazione dei prestiti	<u>Numero di operazioni:</u> UTI (2.1) ⁽¹²⁾ <u>Esposizione:</u> Operazioni di vendita con patto di riacquisto («repo»): importo del capitale alla data di valuta (2.37) BSB: importo del capitale alla data di valuta (2.37) SLB: valore del prestito (2.56) SLB: valore di mercato (2.57) ML: prestito su margine in essere (2.69) + valore di mercato della posizione corta (2.71)	<u>Tassi:</u> Operazioni di vendita con patto di riacquisto («repo»): tasso fisso (2.23 ponderato mediante 2.37); tasso variabile (2.32 ponderato mediante 2.37) ¹³ BSB: importo del capitale alla data di scadenza (2.38) diviso per l'importo del capitale alla data di valuta (2.37) meno 1, adeguato in base alla durata della SFT con base 365 (365 diviso per la differenza tra la data di valuta 2.13 e la data di scadenza 2.14) e ponderato mediante 2.37. ML: tasso fisso (2.23 ponderato mediante 2.69 e 2.71); tasso variabile (2.32 ponderato mediante 2.69 + 2.71 per i prestiti su margine ⁽²⁾) <u>Commissioni:</u> SLB: commissione sul prestito (2.67 ponderato mediante 2.57)
Segnalazione di garanzie	<u>Esposizione:</u> Quantità o importo nominale della garanzia (2.83) ⁽¹⁴⁾ Valore di mercato della garanzia reale (2.88) ⁽¹⁵⁾	<u>Scarto di garanzia:</u> Scarto di garanzia o margine (2.89 ponderato mediante 2.83 e/o 2.76) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁾

⁽¹²⁾ Ibidem.

⁽¹³⁾ I tassi variabili dovrebbero essere calcolati solo in relazione ai principali tassi di mercato di riferimento (cfr. infra).

⁽¹⁴⁾ Tenendo conto del segno.

⁽¹⁵⁾ Tenendo conto del segno.

⁽¹⁶⁾ Lo scarto di garanzia o margine è ponderato mediante la quantità o l'importo nominale della garanzia (2.83) quando viene utilizzata una garanzia non in contante; in caso contrario, è ponderato mediante l'importo della garanzia in contante (2.76). Per quanto concerne i portafogli di SFT, dal momento che viene segnalato solo un valore di scarto, si dovrebbe utilizzare come ponderazione la somma tra la garanzia in contante e quella non in contante.

Tabella 2 - Parametri per le posizioni		
Set di dati	Parametri per i volumi	Parametri per i prezzi
	Importo della garanzia in contante (2.76)	
Segnalazione sui margini	<u>Esposizione:</u> Margine iniziale costituito (3.8) Margine di variazione costituito (3.10) Garanzia costituita in eccesso (3.16)	
Riutilizzo della garanzia reale	<u>Garanzia non in contante:</u> Valore della garanzia riutilizzata (4.8) Riutilizzo stimato della garanzia reale (4.9) <u>Garanzia in contante:</u> Importo del contante reinvestito (4.13)	<u>Tasso:</u> Tasso di reinvestimento (4.11 ponderato mediante 4.13)

Orientamento 13. Nel caso in cui, per la stessa posizione, un TR riceva segnalazioni relative a garanzie con valori sia positivi sia negativi, dovrebbe inserirle in posizioni distinte, una per la garanzia con segno positivo e un'altra per la garanzia con segno negativo.

Orientamento 14. Le cifre incluse nei calcoli non dovrebbero essere arrotondate, mentre la posizione calcolata dovrebbe essere arrotondata a una cifra adeguata.

VII Valuta dei parametri

Orientamento 15. I TR dovrebbero calcolare le posizioni nella valuta in cui la SFT è stata denominata per tutte le valute emesse da Stati membri del SEE, per le valute GBP, CHF, USD e JPY nonché in un valore equivalente in EUR basato sul tasso di riferimento della BCE nella data dell'evento in questione per tutte le valute summenzionate. Inoltre, i TR dovrebbero calcolare il valore equivalente in EUR di un segmento comprendente le valute AUD, CAD, HKD, NZD, SGD e TWD, nonché di un segmento comprendente tutte le altre valute.

VIII Dimensioni

Orientamento 16. I TR dovrebbero utilizzare i campi inclusi nella tabella 3 [Tabella 3 - Dimensioni per le segnalazioni sulle posizioni ai sensi del SFTR (comprese le valute dei parametri)] per calcolare le rispettive segnalazioni sulle posizioni, ossia la segnalazione sintetica («Overview report»), quella dei prestiti («Loan Data Set») quella delle garanzie («Collateral Data Set»), quella sui margini («Margin Data Set») e quella sul riutilizzo («Reuse Set»). I TR dovrebbero seguire gli orientamenti da 17 a 23 (Orientamento 17 -

Orientamento 23) per avere istruzioni dettagliate sull'inclusione delle diverse dimensioni. Per quanto riguarda le altre dimensioni il cui calcolo non è altrimenti specificato, i dati devono essere raggruppati in base ai valori segnalati.

Tabella 3 - Dimensioni per le segnalazioni sulle posizioni ai sensi del SFTR (comprese le valute dei parametri)					
Dimensioni ⁽¹⁷⁾	Sintesi	Prestito	Garanzie	Margine	Riutilizzo
Controparte segnalante (1.3), (3.4), (4.3)	X	X	X	X	X
Altra controparte (1.11), (3.6)	X	X	X	X	
Lato della controparte (1.9) ⁽¹⁸⁾	X	X	X		
Agente triparty (1.14) ⁽¹⁹⁾		X	X		
Agente mutuante (1.15) ⁽²⁰⁾		X	X		
Tipo di SFT (2.4)	X	X	X		
Compensata (2.5)		X	X		
Sede di negoziazione (2.8)	X	X	X		
Tipo di accordo quadro (2.9)	X	X	X		
Data di scadenza (2.14)		X	X		
Indicatore delle garanzie generiche («general collateral») (2.18)		X	X		
Scadenza aperta (2.21)		X	X		
Tassi - Fisso (2.23)		X			

⁽¹⁷⁾ Ivi comprese le valute dei parametri.

⁽¹⁸⁾ Solo per le SFT garantite a livello di operazione.

⁽¹⁹⁾ Indicatore vero/falso.

⁽²⁰⁾ Indicatore vero/falso.

Tabella 3 - Dimensioni per le segnalazioni sulle posizioni ai sensi del SFTR (comprese le valute dei parametri)					
Dimensioni ⁽¹⁷⁾	Sintesi	Prestito	Garanzie	Margine	Riutilizzo
- Variabile (2.25)		X			
Valuta dell'importo del capitale (2.39)		X			
Valuta del prezzo (2.50)		X			
Qualità del titolo (2.51)		X			
Tipo di titolo (2.55)	X	X			
Valuta di base del prestito su margine in essere (2.70)		X			
Copertura dell'esposizione netta (2.73)		X	X		
Tipo di componente della garanzia reale (2.75), (4.6)	X		X		X
Importo delle garanzie in contante (2.77), (4.10)			X		X
Valuta del prezzo (2.86, 4.10)			X		X
Qualità della garanzia reale (2.90)			X		
Data di scadenza del titolo (2.91)			X		
Giurisdizione dell'emittente (2.92)			X		
Tipo di garanzia reale (2.94)	X		X		
TR cui l'altra controparte ha	X	X	X		

Tabella 3 - Dimensioni per le segnalazioni sulle posizioni ai sensi del SFTR (comprese le valute dei parametri)					
Dimensioni ⁽¹⁷⁾	Sintesi	Prestito	Garanzie	Margine	Riutilizzo
effettuato la segnalazione ⁽²¹⁾					
Stato di riconciliazione		X	X		
Tipo di reinvestimento del contante (4.12)					X

Orientamento 17. I TR dovrebbero includere le informazioni sulla giurisdizione dell'emittente inserendo le seguenti informazioni inerenti il codice paese: (a) per ogni Stato membro del SEE; (b) per il Regno Unito; (c) per la Svizzera; (d) per gli Stati Uniti; (e) per il Giappone; (f) un segmento per le giurisdizioni europee non appartenenti al SEE (Russia, Ucraina, Turchia); (g) un segmento comprendente altre giurisdizioni avanzate quali Australia, Canada, Cina, Nuova Zelanda, Singapore e Taiwan e (h) un segmento comprendente il resto del mondo.

Orientamento 18. I TR dovrebbero segnalare, spuntando la casella VERO o FALSO, l'eventuale partecipazione alla SFT di un agente triparty e di un agente mutuatario.

Orientamento 19. I TR dovrebbero calcolare posizioni distinte per le SFT a tasso fisso e per quelle a tasso variabile. Durante il calcolo delle posizioni relative alle SFT a tasso variabile, i TR dovrebbero creare i seguenti segmenti di tassi con le relative scadenze:

- a. €STR
- b. Euribor (un mese, 3 mesi, 6 mesi, altre scadenze)
- c. €STR-OIS (swap su indici overnight: un giorno, una settimana, altre scadenze)
- d. GBP Libor (un mese, 3 mesi, altre scadenze) e il rispettivo tasso che gli succederà
- e. USD Libor (un mese, 3 mesi, altre scadenze) e il rispettivo tasso che gli succederà
- f. SOFR (un mese, 3 mesi, altre scadenze)
- g. USD OIS (swap su indici overnight: un giorno, una settimana, altre scadenze)
- h. Altri tassi variabili

Orientamento 20. I TR dovrebbero calcolare le posizioni utilizzando la seguente ripartizione: (a) SEE su sede di negoziazione, (b) extra-SEE su sede di negoziazione e (c) fuori sede, inserendo nel campo Sede di negoziazione il codice XOFF o XXXX. I TR dovrebbero classificare un'operazione nella categoria «SEE su sede di negoziazione»

⁽²¹⁾ Generato dai TR.

se il campo Sede di negoziazione riporta un codice MIC incluso nel registro dell'ESMA delle sedi di negoziazione ⁽²²⁾. I TR dovrebbero classificare un'operazione nella categoria «extra-SEE su sede di negoziazione» se il campo Sede di negoziazione riporta un codice MIC che non è incluso nel registro dell'ESMA delle sedi di negoziazione, ma compare nella banca dati dei codici MIC gestito dall'ISO ⁽²³⁾.

Orientamento 21. I TR dovrebbero utilizzare i segmenti seguenti per aggregare le SFT che presentano valori simili per data di cessazione della SFT e data di scadenza del titolo. Tutte le operazioni di finanziamento con margini dovrebbero essere classificate come operazioni a scadenza aperta. La cessazione della SFT e la durata residua del titolo dovrebbero essere calcolate come la differenza tra la data di scadenza della SFT e la data di riferimento in base al calendario occidentale.

- a. Operazione a scadenza aperta
- b. Overnight (un giorno lavorativo)
- c. Più di un giorno e fino a una settimana (inclusa)
- d. Più di una settimana e fino a un mese (incluso)
- e. Più di un mese e fino a tre mesi (inclusi)
- f. Più di tre mesi e fino sei mesi (inclusi)
- g. Più di sei mesi e fino a un anno (incluso)
- h. Più di un anno

Orientamento 22. Nel caso in cui una SFT (o il titolo utilizzato per garantire tale SFT) abbia una data di scadenza che non esiste nel mese relativo alla data di riferimento (ossia 29, 30, 31 in base al mese), per decidere in quale degli scaglioni di scadenza elencati all'orientamento 21 (Orientamento 21) debba essere inserita la SFT, quest'ultima dovrebbe essere trattata come se il calcolo fosse stato eseguito nel giorno di scadenza del mese relativo alla data di riferimento. Per esempio, se il calcolo di una posizione in una SFT ha come data di riferimento il 31 gennaio e la SFT (o il titolo utilizzato per garantire tale SFT) scade il 28 febbraio, la SFT (o il titolo utilizzato per garantirla) dovrebbero essere inserita nello scaglione di scadenza «Un mese o meno». Se la data di riferimento è il 31 gennaio e la data di scadenza è il 1° marzo, la SFT in questione (o il titolo utilizzato per garantirla) dovrebbero essere inserita nello scaglione di scadenza «Più di un mese ma non più di tre mesi». Se la data di riferimento di un calcolo è il 30 aprile e la SFT (o il titolo utilizzato per garantire tale SFT) scade il 31 maggio, la SFT in questione (o il titolo utilizzato per garantirla) dovrebbero essere inserita nello scaglione di scadenza «Un mese o meno».

Orientamento 23. I TR dovrebbero calcolare posizioni distinte a seconda dello stato di riconciliazione della SFT, attribuito in base ai valori inclusi nella tabella 3 dell'allegato I

⁽²²⁾ https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg

⁽²³⁾ <https://www.iso20022.org/market-identifier-codes>

delle NTR in materia di aggregazione dei dati. Qualora la TR abbia ricevuto i due lati di una SFT che sono incluse in una posizione, il TR dovrebbe calcolare una posizione distinta per ciascun lato, anche nel caso in cui i due lati siano completamente riconciliati.

IX Sintesi dei parametri e delle dimensioni da inserire nelle segnalazioni sulle posizioni

Tabella 4 - Insieme di variabili per le segnalazioni sulle posizioni ai sensi del SFTR					
Variabile	Sintesi	Prestito	Garanzie	Margine	Riutilizzo
Controparte segnalante (1.3)	X	X	X	X (3.4)	X (4.3)
Altra controparte (1.11)	X	X	X	X (3.6)	
Lato della controparte (1.9) ⁽²⁴⁾	X	X	X		
Agente triparty (1.14)		X	X		
Agente mutuante (1.15)		X	X		
Numero di UTI (2.1)	X	X			
Tipo di SFT (2.4)	X	X	X		
Compensata (2.5)		X	X		
Sede di negoziazione (2.8)	X	X	X		
Tipo di accordo quadro (2.9)	X	X	X		
Data di scadenza (2.14)		X	X		
Indicatore delle garanzie generiche («general collateral») (2.18)		X	X		
Scadenza aperta (2.21)		X	X		
Tassi - Fisso	X	X			

⁽²⁴⁾ Solo per le SFT garantite a livello di operazione.

Tabella 4 - Insieme di variabili per le segnalazioni sulle posizioni ai sensi del SFTR					
Variabile	Sintesi	Prestito	Garanzie	Margine	Riutilizzo
- Variabile	x	x			
- calcolato su BSB	x	(«Repo», BSB, ML)			
Commissione sul prestito (2.67)		x			
Importo del capitale alla data di valuta (2.37)	x	x («Repo» e BSB)			
Valuta dell'importo del capitale (2.39)		x			
Valuta del prezzo (2.50)		x			
Qualità del titolo (2.51)		x			
Tipo di titolo (2.55)	x	x			
Valore di mercato (2.57)	x	x (SLB)			
Prestito su margine in essere (2.69)	x	x (ML)			
Valuta di base del prestito su margine in essere (2.70)		x			
Valore di mercato della posizione corta (2.71)		x (ML)			
Copertura dell'esposizione netta (2.73)		x	x		
Tipo di componente della garanzia reale (2.75)	x		x		x (4.6)
Importo della garanzia in contante (2.76)	x		x		
Valuta della garanzia in contante (2.77)			x		x (4.14)
Quantità o importo nominale della garanzia (2.83)		x			

Tabella 4 - Insieme di variabili per le segnalazioni sulle posizioni ai sensi del SFTR

Variabile	Sintesi	Prestito	Garanzie	Margine	Riutilizzo
Valuta del prezzo (2.86)			x		X(4.10)
Valore di mercato della garanzia reale (2.88)	x		x		
Scarto o margine (2.89) ponderato mediante 2.83 e/o 2.76)			x		
Qualità della garanzia reale (2.90)			x		
Data di scadenza del titolo (2.91)			x		
Giurisdizione dell'emittente (2.92)			x		
Tipo di garanzia reale (2.94)	x		x		
TR cui l'altra controparte ha effettuato la segnalazione	x	x	x		
Stato di riconciliazione		x	x		
Margine iniziale costituito (3.8)				x	
Margine di variazione costituito (3.10)				x	
Garanzia costituita in eccesso (3.16)				x	
Valore della garanzia riutilizzata (4.8)					x
Riutilizzo stimato della garanzia reale (4.9)					x
Tasso di reinvestimento (4.11) ponderato mediante 4.13)					x
Tipo di reinvestimento del contante (4.12)					x
Importo del contante reinvestito (4.13)					x



ESMA USO NON RISERVATO